



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA PAGNONI

Seduta del 19/12/2017

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 28/09/2007 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/01/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: in applicazione del criterio proporzionale, il rimborso di complessivi € 504,59 di cui € 41,08 per commissioni bancarie, € 343,66 per commissioni di intermediazione, € 119,85 per la polizza vita; gli interessi legali, il rimborso di € 20,00 per la presentazione del ricorso nonché la rifusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 100,00.

Costitutosi tardivamente, l'intermediario chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso in quanto non riveste più la qualifica di intermediario finanziario e, di conseguenza, non partecipa più al sistema ABF. Precisa infatti di essere stato cancellato d'ufficio dagli Albi Elenco Generale ex art. 106 TUB ed Elenco Speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93, a conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010.

In sede di riscontro al reclamo, la resistente eccepiva: la previsione nella documentazione contrattuale di non rimborsabilità delle commissioni, da considerare come "un unicum inscindibile e non soggetto a maturazione"; la natura up-front delle commissioni di intermediazione, in quanto comprensive anche della provvigione dell'agente e, quindi, dirette a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito; peraltro, ancorché non dovute, in sede di conteggio estintivo rimborsava a tale titolo l'importo di € 15,00; la natura up-front delle commissioni bancarie e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva, avendo agito in qualità di mandataria; peraltro, ancorché non dovute, in sede di



conteggio estintivo rimborsava a tale titolo l'importo di € 3,31; il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda le coperture assicurative e, comunque, la loro non rimborsabilità, trattandosi di un obbligo introdotto dal Regolamento Isvap n. 35/2010 solo per le coperture assicurative commercializzate successivamente all' 1.12.2010, successivamente esteso dalla legge n. 212/2012 ai premi assicurativi relativi a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore (19.12.2012) ma ancora vigenti a quella data. In sede di repliche, il ricorrente ha richiamato il costante orientamento dell'ABF secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario ha sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso, non rivestendo più la qualifica di intermediario finanziario. Deve, tuttavia, rilevarsi come l'intermediario sia stato cancellato dall'albo di cui al TUB in data 23/10/2017, quindi successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 24/05/2017. Il Collegio, nel richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso (tra le altre, Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017), ritiene che l'eccezione non possa essere accolta.

Con specifico riguardo, poi, al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'intermediario circa il rimborso delle commissioni bancarie, in quanto percepite dall'intermediario mandante, il Collegio, in senso contrario alla sollevata eccezione, richiama 'il principio dell'apparenza' allorché il ricorrente individui nell'intermediario collocatore, e non già nel finanziatore, la propria controparte (cfr. ex plurimis Collegio di Bari, decisioni nn. 9862/17 e 6337/2017; Collegio di Roma, decisione n. 9105/2016).

Quanto all'eccepita mancanza di legittimazione passiva e comunque alla non rimborsabilità dei premi assicurativi ante legge n. 212/2012 eccepita dal ricorrente, il Collegio - in conformità ad un indirizzo ormai consolidato (cfr. Collegio di Roma n. 4027/2013 e Collegio di Milano, n. 4282/2015) - ritiene infondata l'eccezione sollevata dalla resistente, poiché la legge n. 212/2012 "non contiene norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione (né in alcun passo esclude una concorrente legittimazione passiva del mutuante) ma al contrario contiene disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l'obbligo restitutorio del premio in favore del mutuatario assicurato proprio in ragione del collegamento negoziale fra la polizza assicurativa e il contratto di finanziamento: obbligo che, per le suddette ragioni, può essere posto anche in carico all'intermediario che ha curato la copertura assicurativa e direttamente trattenuto dall'importo finanziato il premio per conto dell'assicurazione" (in questi termini: Collegio di Milano n. 7775/2017).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 6167/2014 e n. 10003/2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, incluso recentemente anche questo Collegio su analogo contratto (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 10584/2017), riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo – in ragione dell’indicazione promiscua, nelle clausole che le contemplano, di attività preliminari alla conclusione del contratto e di attività destinate a essere svolte anche in costanza di rapporto — il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento secondo il prospetto che segue:

rate pagate	110	rate residue	10	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				532,74	44,40	3,31	41,09
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.303,92	358,66	15,00	343,66
<i>Rimborso premi assicurativi rischio vita</i>				1.438,15	119,85		119,85
Totale							504,59

Infine, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l’assistenza legale tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 504,59 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI